

ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL

Il Giudice,

RILEVATO

che è necessario rinnovare la notifica all'imputato del decreto che ha disposto il giudizio;

che l'imputato:

- non è detenuto;
- non ha ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01 c.p.p. / all'art. 157 comma 8-ter c.p.p.;
- è assistito dal difensore di fiducia/di ufficio, avv. XX XXX;
- ha già ricevuto notifiche di atti del procedimento;

che tale notifica:

- non può essere eseguita mediante consegna di copia al difensore, ai sensi dell'art. 157-bis c.p.p. («Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima»), in quanto tale norma è applicabile quando l'imputato ha già ricevuto gli avvisi previsti dall'art. 161, comma 01 c.p.p. o dall'art. 157, comma 8-ter c.p.p.;
- non può essere eseguita ai sensi dell'art. 148, comma 1 c.p.p., in quanto l'imputato non ha un domicilio digitale o il domicilio digitale è inidoneo o vi sono impedimenti tecnici per procedere alla notifica nelle forme previste dall'art. 148, comma 1 c.p.p., sicché ci si trova in presenza della situazione prevista dall'art. 148, comma 4 c.p.p.;

DISPONE

la rinnovazione della notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio (unitamente al verbale di udienza contenente la data di rinvio) ai sensi dell'art. 157 c.p.p. («Prima notificazione all'imputato non detenuto»), stabilendo:

- che la notifica venga eseguita presso la casa di abitazione dell'imputato o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa o, se tali luoghi fossero sconosciuti, nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito (art. 157, commi 1, 2, 3, 4, 6 c.p.p.);
- che, se la notifica nei predetti luoghi non fosse eseguita perché le persone legittime a ricevere la stessa notifica manchino o non siano idonee o si rifiutino di ricevere la copia, si proceda nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi in cui l'imputato ha la casa di abitazione o esercita abitualmente l'attività lavorativa o ha temporanea dimora o recapito (art. 157, comma 7 c.p.p.);
- che la notifica, qualora non si perfezionasse neanche a seguito delle nuove ricerche dell'imputato, sia eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8 c.p.p., mediante deposito dell'atto nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa, con adempimento delle altre formalità previste dallo stesso comma;

AVVISA

l'imputato:

- che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi dell'art. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio;

- che ha l'onere d'indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

Viterbo, _____

Il Giudice